



# COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

*Provincia di Cosenza*

*IL SINDACO*

## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

**N. 205 DEL 11/12/2020**

/(Art. 50 e art 54, D. Lgs. 267/2000)

### IL SINDACO

#### OGGETTO: APERTURA MERCATI

#### Premesso che

- **Il DPCM 17 maggio 2020** all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio, ivi assentite, debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e/o linee guida idonei a prevenire o a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, raccomandando altresì il rispetto delle misure di cui all'Allegato 11;
- **L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020**, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie*", che, nel recepire i contenuti del DPCM sopra richiamato, prevede che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento "*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*" del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- **Il DPCM 11 GIUGNO 2020** stabilisce all'allegato n. 9 nuove misure per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- **Il DPCM 7 agosto 2020**, recante "*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", stabilisce all'allegato 9, nuove misure per il commercio al dettaglio su aree pubbliche conformemente alle nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'11 giugno 2020, per come aggiornate in data 6 agosto 2020;
- **L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 59 dell' 8 agosto 2020**, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", a modifica ed integrazione dell'ordinanza n. **58 del 6 agosto 2020** e n.

**55 del 16 luglio 2020**, che nel recepire i contenuti del DPCM 7 agosto 2020 prevede che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento *“Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”*, dell’ 11 giugno 2020 (come aggiornate in data 6 agosto 2020) adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ;

- **Il DPCM 7 settembre 2020** ha prorogato al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;
- **Il DPCM 3 dicembre 2020 e il relativo allegato 9 che dispone per le Regioni rientranti nelle cc.dd. “zone arancione”** le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

#### **Richiamata**

- La propria precedente ordinanza n. 201 del 1.12.2020, con cui si disciplina la riapertura dei mercati situati su tutto il territorio comunale ulteriori rispetto a quello della frazione di Schiavonea (già aperto giusta ordinanza n.198 del 2020) dalle ore 7:00 alle ore 14:00, secondo il calendario in precedenza convenuto ed esplicitato nelle ordinanze n.79 – integrata dalla n.83 - 87 e 102/2020;

#### **Richiamate altresì:**

- L’ordinanza sindacale n 198 del 30.11.2020, con cui si disciplina la riapertura del mercato di Schiavonea per il primo martedì di ogni mese, prevedendo che le attività di sistemazione dei banchi di vendita sarebbero state effettuate con il controllo del Comando di Polizia locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti COVID 19 di cui alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni;
- Le ordinanze sindacali n. 79 del 3.06.2020, come integrata dalla successiva ordinanza n.83 del 9.06.2020, con cui si regolamentava la riapertura del Mercato in località Crosetto, A.u. Rossano, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 con cadenza settimanale ogni mercoledì; l’ordinanza sindacale n. 87 del 15.06.2020, recante disposizioni sulla riapertura del mercato di Corigliano Scalo dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nel terzo martedì di ogni mese;

#### **Atteso che**

- L’ingresso della Regione Calabria nella cd. “zona arancione”, a seguito di un periodo di lock down in “zona rossa” con applicazione delle più rigorose misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, apre, in astratto, all’applicazione di misure meno restrittive,

tra le quali lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, sia in sede fissa che ambulante, sia pure con le prescrizioni ivi contenute;

### **Rilevato che**

- L'andamento della curva epidemiologica nel territorio di Corigliano-Rossano, formalmente rappresentato dalla stessa ASP con comunicazione del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, ha già indotto lo scrivente, a tutela della salute pubblica, ad emettere un'ordinanza di cauto rigore in relazione alla reiterata sospensione delle attività didattiche;
- Pur non volendo inibire la riapertura dei mercati, le stesse motivazioni addotte nell'ordinanza scolastica inducono lo scrivente a preservare le aree mercatali dell'intero territorio comunale da possibili assembramenti fin dalla giornata del 12.12.2020, circoscrivendo l'assegnazione degli spazi, nelle more di un esito più rassicurante della curva epidemiologica, ai soli ambulanti residenti nel Comune di Corigliano-Rossano

### **Precisato che**

- trattasi di una misura eccezionale, dettata unicamente dall'emergenza sanitaria in atto coniugata con l'altrettanto importante ripresa economica del territorio;
- Essa prelude ad un ripristino della pienezza delle assegnazioni non appena la situazione emergenziali appaia più rassicurante;
- Tale misura sarà adottata in tutte le aree mercatali secondo il calendario a suo tempo stabilito;

### **Dato atto**

- Che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. N. 112/1998 nonché dell'art. 50, comma 5, e dell'art 54 del D. Lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili ed urgenti nel territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

### **Visti**

- Il D. Lgs. 114/1998;
- Il D. Lgs. 267/2000
- La Legge Regionale della Calabria n. 18/1999;
- La Legge Regionale della Calabria n. 34/2002;

### **Dato atto altresì che**

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Corigliano-Rossano e trova immediata;
- la situazione di contingibilità e di urgenza consente di omettere la comunicazione di

avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990

**Ritenuto di regolamentare in modo unitario la gestione dei mercati su tutto il territorio comunale fino a diverse disposizioni determinate dall'andamento della curva COVID 19**

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate

- ✓ la riapertura con decorrenza **12 dicembre 2020, dalle ore 7,00 alle ore 14,00**, dei mercati situati su tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni ivi indicate;
- ✓ le attività di sistemazione dei banchi di vendita, saranno effettuate, con il controllo del Comando di Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti COVID-19 di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni richiamate in premessa.
- ✓ l'assegnazione degli spazi, nelle more di un esito più rassicurante della curva epidemiologica, è **circoscritta ai soli ambulanti residenti all'interno del territorio della regione Calabria;**

### **COMUNICA**

- ✓ il Piano Comunale regolativo dei mercati settimanali dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
  - definizione preventiva dell'area interessata al mercato con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, l'assegnazione e le loro dimensioni, i varchi d'accesso e d'uscita, la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
  - obbligo di senso unico mercato con ingresso ed uscita separati;
  - presenza, al di fuori di ciascun varco d'accesso e d'uscita, di personale preposto al controllo ed al contingentamento degli accessi;
  - osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;
  - rispetto, sia all'interno dell'area mercatale, sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;
  - obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina (DPI) e di guanti;
  - distanziamento di almeno un metro tra stalli di vendita dei singoli operatori di mercato e relativa separazione tra banchi con teli impermeabili;
  - presenza di non più di due operatori simultaneamente in ogni posteggio;
  - esposizione sui banchi delle indicazioni relative al contenimento del contagio;
  - favore per i pagamenti elettronici;
  - limitazione del tempo di permanenza dei clienti per lo stretto necessario all'acquisto;
  - divieto di vendita di beni usati;

## DISPONE

- ✓ la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Corigliano-Rossano.
- ✓ la contestuale trasmissione dello stesso:
  - Alle associazioni di categoria
  - Alla Prefettura di Cosenza
  - Alla Questura di Cosenza
  - Al Comando Guardia di Finanza
  - Al Comando Carabinieri
  - All'ASP
  - Al Comando della Polizia Locale
  - Ai dirigenti SUAP, Patrimonio e Servizi Finanziari

## AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del d.lgs 267/2000.

**IL SINDACO**  
**Flavio STASI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*